Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 agosto 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . . . . . Pag. 7227

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. **519.**

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali . . . . Pag. 7228

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. **520.**

Modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane . . . . Pag. 7232

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. **521.**

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici . . . . . Pag. 7232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. **522.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 7235

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 31 luglio 1984.

Approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore presentate dalla S.p.a. La Previdente, in Milano . . . . Pag. 7240

DECRETO 7 agosto 1984.

Diniego alla Bavaria assicurazioni S.p.a., in Roma, della autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita nonché nel ramo capitalizzazione . . . . . . Pag. 7241

DECRETO 7 agosto 1984.

Diniego dell'approvazione delle deliberazioni e condizioni di fusione mediante incorporazione della S.p.a. MGF-Vita Italia, in Milano, nella Cassa generale di assicurazioni - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano. Pag. 7242

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, con relative condizioni speciali in polizza ed opzioni, nonché di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata da applicare a tariffe già in vigore, presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano. Pag. 7242

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 15 marzo 1984.

Valore e caratteristiche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria denominata « Castelli d'Italia ». Pag. 7243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Chiavari. Pag. 7244

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 7244

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione . . . . Pag. 7249

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 7249

Vacanza di un posto di professore associato presso l'Università di Torino . . . . Pag. 7249

Vacanza di un insegnamento universitario da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Chieti. Pag. 7249

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma . . . . Pag. 7249

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 226 del 17 agosto 1984) . . . . Pag. 7249

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7250

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito di concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di tenenti e sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito. Pag. 7251

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Salerno. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 213 del 3 agosto 1984) Pag. 7251

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. 32.
Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - C.I.N.S.E.D.O. . . . Pag. 7252

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. 33.
Modifica agli articoli 6, primo comma, e 7, secondo comma, lettere f) ed i), della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65: « Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie » . . Pag. 7252

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. 34.
Modifica alla legge regionale n. 33 del 14 aprile 1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali . . . . Pag. 7252

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. 35.
Modifica all'art. 2, lettera b), della legge regionale 31 luglio 1979, n. 49 . . . . . . Pag. 7253

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1984, n. 15.
Approvazione conto consuntivo 1980 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise - E.R.S.A.M. Pag. 7253

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1984, n. 16.
Modifica denominazione capitolo di spesa n. 21200 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984. Pag. 7253

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1984, n. 18.
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1983 degli enti turistici della regione Marche . . . Pag. 7253

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1984, n. 19.
Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1984 degli enti turistici . . . . Pag. 7253

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 20.
Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale . . . . Pag. 7253

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 30 AGOSTO 1984:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523.

Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle società SIP, Italcable e Telespazio.

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 30 AGOSTO 1984:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoventuno sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario.

(Da 4340 a 4345)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 30 AGOSTO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60:

Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1984.

Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1984.

Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona: Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1984.

Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona: Cartelle opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1984.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Cartelle fondiarie sorteggiate l'8 agosto 1984.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978-1988 » sorteggiate il 1° agosto 1984.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13 % - 1979-1987 » sorteggiate il 1° agosto 1984.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 1° agosto 1984.

Boggiani & Locatelli, società per azioni, industria latticini e salumi, in Trecate (Novara): Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1984.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62:

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1984.

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel mese di luglio 1984.

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1984.

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1984.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 180ª seduta pubblica per martedì 4 settembre 1984, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(4554)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 519.

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari di Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a 24 mesi.

3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione della assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi 12 mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengono assunti da aziende industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed aventi titolo agli sgravi contributivi, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a carico della gestione indicata al comma 1, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane del Mezzogiorno e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei 12 mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione,

il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento della occupazione. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente comma con la retribuzione, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

6. La retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente comma 5, è quella risultante dal numero delle settimane di cui all'articolo 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, neutralizzando, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole al lavoratore, il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale secondo la previsione del precedente comma 5.

7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

Art. 3.

1. I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con il contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a 24 mesi e non rinnovabile.

2. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti di formazione, predisposti dalle imprese o dagli enti pubblici economici e loro consorzi, approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

3. I progetti formativi di cui al precedente comma 2 devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari e possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti formativi. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti di formazione predisposti d'intesa con i sindacati di cui al precedente comma 2.

4. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti e al termine di essi può disporre che le competenti strutture regionali accertino il livello di formazione acquisito dai lavoratori.

5. Al termine del rapporto il datore di lavoro attesta sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

7. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

8. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione il precedente comma 6 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione.

9. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto, possono essere assunti a tempo indeterminato dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

10. I datori di lavoro iscritti agli albi professionali possono assumere con il contratto di cui al precedente comma 1 quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2. Trovano applicazione i commi 3 e 6 del presente articolo.

11. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente comma 2 siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a 24 mesi.

12. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al precedente comma 11, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro sei mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

Art. 4.

1. La commissione regionale per l'impiego è composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato dello stesso Dicastero da lui delegato, con funzione di presidente;

dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale designato dalla giunta, con funzione di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione;

da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da otto membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in proporzione alla rilevanza che ciascun settore riveste, nell'ambito regionale, dal punto di vista occupazionale.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.

3. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

4. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, e rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

6. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre ai compiti previsti dalla legislazione vigente, quelli attribuiti dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione regionale per la manodopera agricola, che è soppressa al momento della costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.

7. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere sussistenti pratiche di sistematica violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire giustificazione dei criteri e dei motivi oggettivi delle selezioni.

8. E' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

9. Fino alla costituzione della commissione di cui al precedente comma 1, le commissioni regionali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 5.

1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è

vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2 ».

9. In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al 20 per cento, la rendita da infortunio è liquidata al lavoratore a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:

a) istruzione ed educazione scolare non statale;

b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficienza ed assistenza;

c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;

d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;

e) credito, per il solo personale ausiliario;

f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;

g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.

18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 del predetto articolo 7, non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, nei casi di assicurazioni sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settem-

bre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984.

Art. 6.

1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

Art. 7.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, e 29 giugno 1984, n. 273.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1984
Atti di governo, registro n. 51, *foglio n.* 11

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 520.

Modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1984
Atti di governo, registro n. 51, *foglio n.* 13

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 521.

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio medesimo e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari, per vendita di beni e servizi o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per lo espletamento dei relativi servizi.

3. Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente comma 1 e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

4. All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente comma 1, valutabile in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente comma 3, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 del presente decreto, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto.

2. Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

3. Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole « per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare » sono sostituite dalle parole « per un importo superiore al 4 per cento dell'ammontare » e le parole « che costituisce il limite del 6 per cento » sono sostituite dalle altre « che costituisce il limite del 4 per cento ». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: « Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del 4 per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153, 25 luglio 1984, n. 372.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1984
Atti di governo, registro n. 51, *fogilo n.* 12

TABELLA *A*

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia padana.

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituto superiore di sanità.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA *B*

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano.

Aziende municipalizzate di trasporto.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Cassa per il Mezzogiorno.

Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Mediocredito centrale.

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Farraris » - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.

Fondo bombole di metano - Roma.

SVIMEZ.

Società degli *Steeple-chases* d'Italia.

Lega navale italiana.

Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).

Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA).

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Enti provinciali per il turismo.

Automobile club d'Italia e delegazioni provinciali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.

Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto « Giannina Gaslini » - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.

Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale Maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.

Istituto per gli studi di politica internazionale.

Commissariato anticoccidico di Catania.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio Idrovia Padova-Venezia.

Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi » - Trieste.

Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. 522.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 125, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « angiologia medica », in « chirurgia oncologica », in « farmacologia: indirizzo farmacologia di base » afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nonché della scuola di specializzazione in « tossicologia » afferente alla facoltà di farmacia.

Art. 2.

Scuola di specializzazione in angiologia medica

Art. 126. — E' istituita presso l'Università di Cagliari la scuola di specializzazione in angiologia medica, che conferisce il diploma di specialista in angiologia medica.

Art. 127. — La direzione della scuola ha sede nello istituto di medicina interna, cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II dell'Università di Cagliari.

Art. 128. — La scuola ha lo scopo di conferire il diploma in angiologia medica.

Art. 129. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 130. — Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno e complessivamente di quindici per l'intero corso di studi.

Art. 131. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 132. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 133. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia ed istologia dell'apparato vascolare;

2) biochimica;

3) fisiologia del circolo periferico;

4) fisiopatologia della coagulazione e vasculopatie;

5) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare. Primo corso: *a*) invasiva (semestrale), *b*) non invasiva (semestrale).

2° *Anno*:

6) anatomia e istologia patologica dell'apparato vascolare;

7) radiologia;

8) farmacologia;

9) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare. Secondo corso: *a*) invasiva (semestrale), *b*) non invasiva (semestrale);

10) patologia dell'apparato vascolare.

3° *Anno*:

11) clinica dell'apparato vascolare;

12) patologia e clinica del microcircolo;

13) terapia medica delle vasculopatie;

14) indicazioni al trattamento chirurgico delle arteriopatie;

15) indicazioni al trattamento chirurgico delle flebopatie.

Art. 134. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 135. — *A*) Le attività didattiche pratiche consistono in:

1) esercitazioni di semeiotica medica e chirurgia in corsia;

2) esercitazioni di patologia delle malattie vascolari in corsia;

3) esercitazioni di clinica delle malattie vascolari in corsia;

4) esercitazioni di semeiotica strumentale invasiva: arteriografie, elebografie e linfografie;

5) esercitazioni di semeiotica strumentale non invasiva:

oscillografia;

pletismografia (fotopletismografia, pletismografia a « strain gauge », pletismografia ad occlusione venosa, pletismografia venosa);

reografia;

doppler; eco doppler;

laboratorio di emocoagulazione e di emoreologia.

B) Modalità di frequenza delle attività didattiche pratiche: è necessaria la frequenza delle attività didattiche pratiche per cinque ore al giorno, otto mesi per anno.

C) Frequenza necessaria per sostenere gli esami: 90% delle lezioni dei singoli corsi d'esame. In particolare per quanto riguarda gli esami di semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare, di patologia dell'apparato vascolare e di clinica dell'apparato vascolare, oltre la frequenza al 90 % delle lezioni, si rende necessaria la frequenza, per otto mesi l'anno, delle esercitazioni didattiche pratiche.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 136. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 137. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 138. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 3.

Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica

Art. 139. — E' istituita presso l'Università di Cagliari la scuola di specializzazione in chirurgia oncologica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica.

Art. 140. — La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di patologia chirurgica seconda, convenzionata con l'ospedale oncologico regionale « A. Businco », Cagliari.

Art. 141. — La scuola ha lo scopo di istruire gli specializzandi sui concetti biologici più moderni concernenti la problematica delle neoplasie ma soprattutto di addestrarli nelle tecniche chirurgiche peculiari che vengono adottate per il trattamento delle neoplasie.

Art. 142. — La durata del corso è di 5 (cinque) anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 143. — Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

Art. 144. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale.

Art. 145. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 146. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

eziopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia;
anatomia ed istologia patologica dei tumori;
epidemiologia dei tumori;
oncologia clinica;
clinica chirurgica oncologica I;
senologia ed endocrinologia oncologica.

2° *Anno*:

clinica chirurgica oncologica II;
semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);
princìpi di programmazione terapeutica;
oncologia ginecologica;
oncologia maxillo-facciale e stomatologia;
oncologia otorino-laringoiatrica;
oncologia ortopedica.

3° *Anno*:

diagnostica radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche di oncologia;
diagnostica citologica e istopatologica estemporanea;
princìpi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;
oncologia neurologica;
tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) (I);
chirurgia plastica e ricostruttiva.

4° *Anno*:

tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale;
radioterapia oncologica;
chemioterapia oncologica;
profilassi oncologica;
prognosi dei vari tipi di tumore e significato dei controlli periodici dei curati;
tecniche chirurgiche in oncologia (II).

5° *Anno*:

tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino;
tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile;
endocrinochirurgia oncologica;
chirurgia del dolore;
possibilità e tecniche della riabilitazione e del recupero;
tecniche chirurgiche in oncologia (III).

Art. 147. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 148. — Le attività pratiche connesse ai vari anni del corso di specializzazione sono così riepilogabili:

a) frequenza delle corsie con visita dei pazienti oncologici e compilazione delle relative cartelle cliniche;

b) partecipazione effettiva all'attività ambulatoriale;

c) partecipazione, mediante inserimento nelle equipes operatorie, alla effettuazione degli interventi di chirurgia oncologica;

d) partecipazione alla attività del follow-up;

e) eventuale partecipazione alla effettuazione di ricerche cliniche o sperimentali.

La partecipazione a tutte le suddette attività presuppone una frequenza del reparto sede della scuola con orari pari a quelli di un assistente a tempo definito e per un periodo non inferiore a nove mesi.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 149. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 150. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 151. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 4.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 152. — E' istituita presso l'Università di Cagliari la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia, indirizzo farmacologia di base.

Art. 153. — La direzione della scuola ha sede nell'istituto di farmacologia dell'Università di Cagliari sito in via Porcell, 4, Cagliari.

Art. 154. — La scuola fa parte dell'ordinamento universitario e concorre a realizzare i fini istituzionali dell'Università; ha per finalità il conseguimento, successivamente alla laurea, di un diploma che legittimi nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 155. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 156. — Il numero degli iscritti è di due per ogni anno e complessivamente di otto per l'intero corso di studio.

Art. 157. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 158. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 159. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica organica;
2) farmacologia generale;
3) statistica medici;
4) biologia e farmacologia generale;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti è dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.

2° *Anno*:

1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antifungina, antiparassitaria, antineoplastica;
4) principi di tossicologia con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) statistica e programmazione;
7) inglese scientifico.

3° *Anno*:

1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » ed « in vitro »;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

4° *Anno*:

1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.

Art. 160. — La frequenza ai corsi è obbligatoria, l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 161. — I corsi di lezioni saranno integrati da attività pratiche che consisteranno nella frequenza, necessaria per sostenere gli esami, per non meno di venti ore settimanali durante dieci mesi di ciascun anno di

corso dei laboratori degli istituti afferenti alla scuola. In tali laboratori gli specializzandi apprenderanno le seguenti tecniche:

analisi chimica composti;

sintesi di composti;

tecniche di farmacologia (biochimiche e comportamentali);

tecniche di biologia cellulare;

tecniche di screening di farmaci;

tecniche immunologiche e radioisotopiche;

tecniche di chemioterapia sperimentale;

elaborazione di dati anche statistici con computer;

tecniche di immunofarmacologia;

modelli sperimentali di malattie umane con metodiche biochimiche o farmacologiche.

Ai fini della frequenza e delle attività va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 162. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 163. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 164. — E' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 5.

Scuola di specializzazione in tossicologia

Art. 165. — E' istituita presso l'Università di Cagliari la scuola di specializzazione in tossicologia che conferisce il diploma di specialista in tossicologia.

Art. 166. — La direzione della scuola ha sede a Cagliari in viale A. Diaz, 182, presso l'istituto di farmacologia e tossicologia sperimentali.

Art. 167. — La scuola ha lo scopo di fornire quel bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche necessarie a esplicare l'attività professionale di tossicologo nell'industria, nella medicina sociale e nella ricerca in enti pubblici e privati.

Art. 168. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 169. — Il numero degli iscritti è di sei per ogni anno e complessivamente di diciotto per l'intero corso di studi.

Art. 170. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienza delle preparazioni alimentari, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze della produzione animale; è richiesto qualora prescritto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 171 - *Ammissione.* — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 172 - *Insegnamenti.* — Gli insegnamenti della scuola, tutti afferenti alla facoltà di farmacia, sono i seguenti:

1° *Anno*:

biologia molecolare;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia e immunochimica;
chimica farmaceutica e tossicologia molecolare I;
biometria e statistica;
microbiologia ed igiene;
farmacologia e farmacognosia I;
tossicologia sperimentale I;
anatomia e istopatologia degli stati tossici.

2° *Anno*:

chimica farmaceutica e tossicologia molecolare II;
metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche (insegnamento teorico-pratico);
disegno degli esperimenti (insegnamento teorico-pratico);
epidemiologia;
cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I;
farmacologia e farmocognosia II;
cinetica e metabolismo in tossicologia;
patologia comparata;
tossicologia sperimentale III;
tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione.

3° *Anno*:

tossicologia sperimentale II;
tossicologia nutrizionale;
cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II;
tossicologia da abuso di farmaci;
legislazione;
organizzazione di laboratori e centri di tossicologia (insegnamento teorico-pratico).

Art. 173 - *Frequenze.* — La frequenza ai corsi di lezioni è obbligatoria. Comunque la frequenza minima alle lezioni ed alle esercitazioni per l'ammissione agli esami annuali e a quello finale è dell'80%. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 174 - *Attività pratiche.* — I corsi di lezioni saranno integrati da attività pratiche che consisteranno nella frequenza per non meno di venti ore settimanali durante otto mesi di ciascun anno di corso dei laboratori degli istituti afferenti alla scuola. In tali laboratori gli specializzandi apprenderanno le seguenti tecniche:

analisi chimica tossicologica;
sintesi di composti di interesse tossicologico;
metodi di screening tossicologico in vitro e in vivo;
metodi di screening di attività teratogenetiche e cancerogenetiche;
metodi di monitoraggio di farmaci e droghe;
elaborazione di dati al computer.

Tra le attività pratiche rientra la tesi necessaria per il conseguimento del diploma.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 175 - *Diploma.* — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una ricerca effettuata dallo specializzando. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in tossicologia.

Art. 176 - *Tasse.* — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 177 - *Organi.* — Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 178 - *Conferimento degli insegnamenti.* — Gli insegnamenti, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti ai sensi del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 179 - *Finanziamenti.* — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti e di privati, previa iscrizione di questi al bilancio universitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 197

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1984.

Approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore presentate dalla S.p.a. La Previdente, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 14 aprile 1983 della società per azioni La Previdente, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore;

Vista la nota in data 28 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti clausole di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla società per azioni La Previdente, con sede in Milano:

clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa I - assicurazione a vita intera, a premio annuo approvata con decreto ministeriale 28 settembre 1979;

clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa II - assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo approvata con decreto ministeriale 28 settembre 1979;

clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa V - assicurazione mista, a premio annuo approvata con decreti ministeriali 15 novembre 1978 e 28 settembre 1979;

clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa XXVI - assicurazione di rendita annua vitalizia differita con controassicurazione approvata con decreto ministeriale 16 marzo 1970;

clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa XXIV - assicurazione di rendita annua vitalizia differita, a premio annuo approvata con decreto ministeriale 16 marzo 1970;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

I contratti in tariffa XXIV e XXVI potranno essere emessi a condizione che il premio annuo medio del relativo portafoglio non risulti inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 3.

La S.p.a. La Previdente è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendimento della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 31 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4468)

DECRETO 7 agosto 1984.

Diniego alla Bavaria assicurazioni S.p.a., in Roma, della autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita nonché nel ramo capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la prima direttiva del Consiglio della C.E.E. del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 13 luglio 1981, con la quale la S.p.a. Bavaria assicurazioni, con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita e relativa riassicurazione nonché al ramo capitalizzazione;

Vista la lettera in data 26 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere contrario all'accoglimento della domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alla quale non sussistono le condizioni necessarie per l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella riunione del 27 luglio 1984 ha condiviso il predetto parere espresso dall'ISVAP;

Decreta:

E' denegata l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita e relativa riassicurazione nonché del ramo capitalizzazione richiesta dalla S.p.a. Bavaria assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4460)

DECRETO 7 agosto 1984.

Diniego dell'approvazione delle deliberazioni e condizioni di fusione mediante incorporazione della S.p.a. MGF-Vita Italia, in Milano, nella Cassa generale di assicurazioni - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la prima direttiva del Consiglio della C.E.E. del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 14 aprile 1984, con le quali la S.p.a. MGF-Vita Italia e la Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni, entrambe con sede in Milano, hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione delle deliberazioni e condizioni di fusione delle società stesse mediante incorporazione della prima nella seconda;

Vista la lettera in data 20 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato il proprio parere contrario all'accoglimento delle domande anzidette;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alla quale non sussistono le condizioni necessarie per l'approvazione delle predette deliberazioni di fusione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella riunione del 27 luglio 1984, ha condiviso il predetto parere espresso dall'ISVAP;

Decreta:

Non sono approvate le deliberazioni e condizioni di fusione mediante incorporazione della S.p.a. MGF-Vita Italia, con sede in Milano, nella Cassa generale di assicurazioni - Società italiana per azioni di assicurazioni, pure con sede in Milano, adottate dalle assemblee delle società stesse in data 20 luglio 1983.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4459)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, con relative condizioni speciali di polizza ed opzioni, nonché di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata da applicare a tariffe già in vigore, presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 14 ottobre 1983, 7 novembre 1983 e 27 marzo 1984 della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza ed opzioni, nonché di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata da applicare a tariffe già in vigore;

Vista la nota in data 28 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con relative condizioni speciali di polizza ed opzioni, nonché le sottoindicate clausole di adeguamento della prestazione assicurata, da applicare a tariffe già in vigore, presentate dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

tariffa n. 773 - assicurazione di rendita annua vitalizia differita rivalutabile, con controassicurazione, a premio unico;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa n. 773 comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tariffa n. 221 - assicurazione mista immediata a premio unico, annualmente rivalutabile;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa n. 221, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in tariffa n. 221 in una rendita immediata vitalizia annualmente rivalutabile, oppure in una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, od in rendita immediata vitalizia su due teste totalmente o parzialmente reversibile, annualmente rivalutabile;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in tariffa n. 773 in capitale liquidabile in contanti o in una rendita annualmente rivalutabile certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, o in una rendita vitalizia su due teste annualmente rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile;

tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. (SIM 1951 - 4%) per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto di lavoro, nel caso di risoluzione del rapporto stesso, in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tariffa per l'assicurazione di un capitale decrescente garantito in caso di morte o di invalidità da utilizzare quale complementare nella copertura a garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro, in contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa complementare per l'assicurazione in caso di morte o di invalidità;

opzione per il differimento del pagamento del capitale da applicare ai contratti di capitalizzazione stipulati in forma collettiva, per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile contro il versamento di un premio unico (decreto ministeriale 13 luglio 1983);

clausola di adeguamento della prestazione assicurativa, da applicare a contratti in tariffa n. 20 - assicurazione mista, a premio annuo costante (decreto ministeriale 28 giugno 1978);

clausola di adeguamento della prestazione garantita da applicare a contratti in tariffa n. 72 - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo (decreto ministeriale 16 marzo 1962);

tassi di premio unico d'inventario per l'assicurazione mista da utilizzare nell'adeguamento della prestazione garantita in contratti di tipo misto ed in caso di trasformazione di polizze in corso;

clausola di adeguamento della prestazione garantita in coperture assicurative derivanti dall'applicazione dei tassi di premio unico di inventario per l'assicurazione mista, nelle ipotesi sopraindicate;

tassi di premio unico di inventario per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita con controassicurazione da utilizzare nell'adeguamento della prestazione garantita in contratti di rendita ed in caso di trasformazione di polizze in corso;

clausola di adeguamento della prestazione garantita in coperture assicurative derivanti dall'applicazione dei tassi di premio unico di inventario per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita con controassicurazione nelle ipotesi sopraindicate.

Art. 2.

Il premio medio annuo dell'insieme dei contratti stipulati in tariffa n. 72 - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo dovrà essere non inferiore a L. 1.000.000.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4479)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 marzo 1984.

Valore e caratteristiche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria denominata « Castelli d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Castelli d'Italia »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla suddetta serie, nel valore da L. 550;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1619 del 21 febbraio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo appartenente alla serie ordinaria denominata « Castelli d'Italia », nel valore da L. 550.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta fluorescente, filigranata con stelle distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; colori: quadricromia; foglio: cento esemplari.

La vignetta è composta entro un rettangolo di colore, da un tondo che racchiude una libera rappresentazione del castello con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Il castello riprodotto è quello di Rocca Sinibalda.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1984
Registro n. 25 Poste, foglio n. 292

(4452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Chiavari

Con decreto ministeriale 30 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1984, registro n. 34 Giustizia, foglio n. 305, l'archivio notarile sussidiario del distretto di Chiavari, soppresso con effetto 1° febbraio 1925, cessa di funzionare a decorrere dal 20 aprile 1984.

(4483)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pontinia pressati legno, con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 novembre 1982 al 22 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 13 settembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio e stabilimenti in Busto Arsizio e Legnano (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saturnia plastica S.r.l., con sede e stabilimento in Spigno Saturnia (Latina), è prolungata al 6 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gubra, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.A. Bossi - Costruzioni meccaniche Abbiategrasso, con sede e stabilimento in Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio (Milano) e Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartindustria F.lli Doni di Ferentino (Frosinone), ufficio di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1982 al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incis di Saronno (Varese), è disposta la corresponsione del tattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 ottobre 1982 al 10 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imprese tipografiche venete S.p.a., con sede e stabilimento in Mestre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla V.I.F. S.r.l., con sede e stabilimento in Villafranca Padovana (Padova), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede e stabilimento in Pedavena (Belluno), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano) e stabilimento Gianetti-Osi di Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria Lodi S.p.a., in Torino, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Radiatori Bongiovanni, in Cuneo, è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lupi di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 13 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.E.T.T.E. di Firenze, con sede in Firenze unità operativa della Puglia, è prolungata all'8 maggio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istel, ora Face sud Selettronica di Latina, è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rustici di Fojano della Chiana (Arezzo), è prolungata al 28 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consorzio fonderie SCM, con sede in Rimini e stabilimenti in Villa Verucchio e Rimini (Forlì), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vincenzi di Ponte di Nanto (Vicenza), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ennerev S.p.a., con sede legale in Venezia e stabilimento di Volpago del Montello (Treviso), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsusa industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino), è prolungata al 27 marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seletra, con sede e stabilimento in Almè (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 20 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Victor cuoio shoes, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1983 al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio del Paglia di Radicofani (Siena), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Labroterminal di Livorno, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Al.Com. - Gruppo forgialluminio, con sede e stabilimento in Pedavena (Belluno), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toffac ingranaggi, con sede e stabilimento in Piove di Sacco (Padova), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea, con sede sociale in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in S. Valentino Tario (Salerno), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Pastificio Olimpio Afeltra dei F.lli Moccia, con sede e stabilimento in Gragnano (Napoli), è prolungata al 23 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox, con stabilimento in Battipaglia (Salerno) e sede legale in Avellino, è prolungata al 18 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, con stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama, con sede legale e stabilimento in Castel San Giorgio (Napoli), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Settimo - Costruzioni meccaniche, con sede e stabilimento in Este (Padova), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsalino G. e Fratello di Alessandria, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tiribocchi S.p.a. di Pomezia (Roma), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merli fonderia, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Industria metalmeccanica, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 15 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio pantofolificio L'Arianna, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 31 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Paolo Marziale di Tivoli (Roma), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura Efercal, con sede e stabilimento in Calcinate (Brescia), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria e stabilimento in Cavaria e Caiello (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.I. Elettromeccanica, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Federico Hachen, con sede e stabilimento in Cavenago Brianza (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21; quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INNSE - Innocenti Santeustacchio, con sede in Brescia e unità in Brescia e Milano, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Grazioli, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi, con sede in Milano e stabilimento in Ospitaletto Milanese (Milano), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mollificio bresciano, con sede in Brescia e stabilimento in S. Felice del Benaco (Brescia), è prolungata al 10 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Citialia, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samifi Babcock, con sede in Milano e stabilimento in Caponago (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Svizzera, macchine agricole, divisione delle officine Maccaferri, stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi grandi impianti, con sede in Pordenone e stabilimenti in Valbrembo (Bergamo), Villotta e Vallenoncello (Pordenone) e Malo (Vicenza), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pontinia pressati legno, con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rustici di Fojano della Chiana (Arezzo), è prolungata al 29 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsusa industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino), è prolungata al 27 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seletra, con sede e stabilimento in Almè (Bergamo), è prolungata al 22 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Victor cuoio shoes, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), è prolungata al 12 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio del Paglia di Radicofani (Siena), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incis di Saronno (Varese), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pontinia pressati legno, con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsusa industria alimentari di Sant'Ambrogio (Torino), è prolungata al 26 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seletra, con sede e stabilimento in Almè (Bergamo), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Victor cuoio shoes, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio del Paglia di Radicofani (Siena), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino 6 giugno 1984, n. 1431, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dalla regione Piemonte attraverso la U.S.L. 1/23, la donazione della somma di L. 71.780.000, da destinare al funzionamento della scuola per ortottisti - assistenti di oftalmologia della predetta Università.

(4431)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma 29 giugno 1984, n. 4063/1° sett. *A*, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla IBM Italia la donazione di quattro elaboratori personal computer del valore di L. 30.863.000, da destinare agli uffici amministrativi della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Parma 29 giugno 1984, n. 4064/1° sett. *A*, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Farmitalia Carlo Erba, la donazione di una macchina fotocopiatrice Canon PC - 20 del valore di L. 2.000.000, da destinare al potenziamento delle strutture dell'istituto di clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Parma 11 luglio 1984, n. 4364/1° sett. *A*, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di 25.509 disegni originali di moda dell'autrice Maria Giuseppina Mandelli, detta Mariuccia, per un valore complessivo dichiarato di L. 2.550.900.000, da destinare al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea di detta Università.

(4429)

Vacanza di un posto di professore associato presso l'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore associato (ruolo professori seconda fascia):

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia umana,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4482)

Vacanza di un insegnamento universitario da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Chieti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Chieti (diploma in statistica) è vacante l'insegnamento di nozioni elementari di diritto privato e pubblico (complementare) alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85.

Gli aspiranti al trasferimento sull'insegnamento in parola i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché il triennio di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 724, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione altresì che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(4512)

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica è stata determinata come segue:

compenso fisso mensile: L. 60.000 lorde;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del predetto organo collegiale: L. 20.000.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per la medesima giornata.

(4332)

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 226 del 17 agosto 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'Università di Chieti - facoltà di scienze politiche, alla prima colonna, dodicesimo rigo, invece di: « *(corso di laurea in statistica)* », leggasi: « *(diploma in statistica)* ».

(4513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 24 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1777,500	1777,500	1777,50	1777,500	1777,50	1777,42	1777,350	1777,500	1777,500	1777,50
Marco germanico	619,150	619,150	619,60	619,150	619,25	619,12	619,100	619,150	619,150	619,15
Franco francese	201,580	201,580	201,50	201,580	201,50	201,64	201,700	201,580	201,580	201,58
Fiorino olandese	549,080	549,080	549,30	549,080	549 —	549,11	549,150	549,080	549,080	549,08
Franco belga	30,671	30,671	30,70	30,671	30,67	30,68	30,696	30,671	30,671	30,67
Lira sterlina	2327,700	2327,700	2331 —	2327,700	2327 —	2328,10	2328,500	2327,700	2327,700	2327,70
Lira irlandese	1910,300	1910,300	1910 —	1910,300	1910 —	1909,90	1909,500	1910,300	1910,300	—
Corona danese	170,110	170,110	170,10	170,110	170 —	170,10	170,100	170,110	170,110	170,11
E.C.U.	1384,300	1384,300	1386,50	1384,300	1384,45	1384,45	1384,600	1384,300	1384,300	1384,30
Dollaro canadese	1367,700	1367,700	1369 —	1367,700	1369 —	1368,30	1368,900	1367,700	1367,700	1367,70
Yen giapponese	7,379	7,379	7,39	7,379	7,38	7,38	7,379	7,379	7,379	7,37
Franco svizzero	743,500	743,500	744,60	743,500	743,50	743,52	743,550	743,500	743,500	743,50
Scellino austriaco	88,125	88,125	88,18	88,125	88,10	88,10	88,090	88,125	88,125	88,12
Corona norvegese	214,970	214,970	215,15	214,970	215 —	214,93	214,890	214,970	214,970	214,97
Corona svedese	213,890	213,890	214 —	213,890	213,85	213,92	213,950	213,890	213,890	213,89
FIM	293,930	293,930	294,50	293,930	294 —	294,26	294,600	293,930	293,930	—
Escudo portoghese	11,820	11,820	11,80	11,820	11,82	11,81	11,800	11,820	11,820	11,82
Peseta spagnola	10,817	10,817	10,83	10,817	10,82	10,81	10,820	10,817	10,817	10,81

Media dei titoli del 24 agosto 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	61,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,300
» 6% » » 1971-86	89,675
» 6% » » 1972-87	88,550
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	88,250
» 10% » » 1977-92	96,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,075
» » » 1-4-1981/86 16%	101,250
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	90,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	100,250
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,250
» » » » 1- 2-1983/85	100,200
» » » » 1- 3-1983/85	100,400
» » » » 1- 4-1983/85	100,225
» » » » 1- 5-1983/85	100,275
» » » » 1- 6-1983/85	100,800
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	101,750
» » » » 1- 5-1982/86	101,725
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	101,775
» » » » 1- 8-1982/86	101,850
» » » » 1- 9-1982/86	101,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,550
» » » » 1-12-1982/86	101,825
» » » » 1- 7-1983/86	101,100
» » » » 1- 8-1983/86	100,200
» » » » 1- 9-1983/86	100,325
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1- 1-1983/87	101,750
» » » » 1- 2-1983/87	101,600
» » » » 1- 3-1983/87	101,850
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101,425
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,575
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,275
» » » » 1- 1-1984/88	100,175
» » » » 1-11-1983/90	101,275
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,325
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,550
» » » 18% 1- 1-1985	100,850
» » » 17% 1- 5-1985	101,350
» » » 17% 1- 7-1985	101,825
» » » 17% 1-10-1985	101,825
» » » 16% 1- 1-1986	101,650
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,875
» » » » 1983/90 11,50%	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1777,425
Marco germanico	619,125
Franco francese	201,640
Fiorino olandese	549,115
Franco belga	30,683
Lira sterlina	2328,100
Lira irlandese	1909,900
Corona danese	170,105
E.C.U.	1384,450
Dollaro canadese	1368,300
Yen giapponese	7,379
Franco svizzero	743,525
Scellino austriaco	88,107
Corona norvegese	214,930
Corona svedese	213,920
FIM	294,265
Escudo portoghese	11,810
Peseta spagnola	10,818

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito di concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di tenenti e sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1983, registro n. 45 Difesa, foglio n. 213, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1983, registro n. 31 Difesa, foglio n. 289, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1983, registro n. 37 Difesa, foglio n. 357, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1983, registro n. 38 Difesa, foglio n. 334, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato a giovani laureati, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 339, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1983, registro n. 29 Difesa, foglio n. 129, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1983, registro n. 36 Difesa, foglio n. 131, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattordici sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1983, registro n. 48 Difesa, foglio n. 151, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1983, registro n. 41 Difesa, foglio n. 366, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 387, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 75, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 5 del 4 febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1983, registro n. 34 Difesa, foglio n. 301, che approva la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

(4201)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Salerno. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 213 del 3 agosto 1984).

Nel comunicato relativo al concorso citato in epigrafe dove è scritto:

« Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910 »,

deve intendersi:

« Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado ».

(4522)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. 32.

Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - C.I.N.S.E.D.O.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del CINSEDO - Centro interregionale di studi e documentazione, con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto del Centro prevede siano forniti senza fine di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenerne l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.

La misura del contributo è stabilita, per il corrente esercizio finanziario, in L. 33.500.000. Per gli esercizi successivi il contributo e determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 2.

Per la concessione del contributo di cui alla presente legge è istituito nel bilancio finanziario 1984 il nuovo cap. 00135 « Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - CINSEDO » per L. 33.500.000 in termini di competenza e cassa, con prelievo di pari somma dal cap. 16202 « Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 luglio 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. 33.

Modifica agli articoli 6, primo comma, e 7, secondo comma, lettere f) ed i), della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65: « Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Alle associazioni di cui alla lettera *f)* del successivo art. 7 possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione sociale-culturale e per lo svolgimento di studi e convegni ».

Art. 2.

Le lettere *f)* ed *i)* del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

« *f)* da nove rappresentanti delle associazioni aventi sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti in Puglia, operanti con carattere di continuità da almeno cinque anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie »;

« *i)* da diciotto emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto *f)*, fra cui due rappresentanti di immigrati stranieri nella Regione da almeno tre anni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 luglio 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. 34.

Modifica alla legge regionale n. 33 del 14 aprile 1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 33, è modificato come segue:

« Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa è cumulativo e prevede le seguenti indennità:

L. 70.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 50.000.000 in caso di morte;

L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata, è stipulata dal presidente del consiglio previa deliberazione dell'ufficio di presidenza ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 « Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi » del bilancio 1984 e del bilancio pluriennale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 luglio 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. 35.

Modifica all'art. 2, lettera b), della legge regionale 31 luglio 1979, n. 49.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del 9 luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *B*) dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1979, n. 49, è sostituita dalla seguente:

« dai membri nominati su designazione dei comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, in numero di quattro per ciascuna associazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 luglio 1984

TRISORIO LIUZZI

(4212)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1984, n. 15.

Approvazione conto consuntivo 1980 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise - E.R.S.A.M.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 1° agosto* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1984, n. 16.

Modifica denominazione capitolo di spesa n. 21200 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 1° agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermi restanti gli stanziamenti di competenza e di cassa, la denominazione della spesa prevista al cap. 21200 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 è così modificata: « Oneri per la realizzazione delle opere connesse con l'integrazione dell'approvvigionamento idrico di Campitello Matese nel comune di San Massimo — Art. 21 legge 26 aprile 1983, n. 130 — Fondi investimenti ed occupazione delibera C.I.P.E. 22 dicembre 1983 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Campobasso, addì 23 luglio 1984

D'UVA

(4318)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1984, n. 18.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1983 degli enti turistici della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del 6 agosto* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1984, n. 19.

Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1984 degli enti turistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del 6 agosto* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 20.

Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del 6 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale spetta una indennità mensile di carica o un'indennità di presenza stabilita annualmente dai consigli di amministrazione entro i limiti fissati dalla allegata tabella *A* e dalle disponibilità dei rispettivi bilanci di previsione.

Ai commissari straordinari nominati dalla Regione, nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di cui al primo comma, spetta un'indennità pari a quella stabilita per i presidenti degli enti medesimi.

Art. 2.

Ai componenti di commissioni, comitati o collegi di cui alla allegata tabella *B* spetta un'indennità di presenza nella misura a fianco di ciascuno indicata.

Art. 3.

L'indennità di presenza di cui ai precedenti articoli compete per ogni seduta dell'organo collegiale.

Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolti nell'arco di una giornata, anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organo collegiale è costituito.

Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni autonome l'indennità di presenza compete anche per la partecipazione alle sedute dell'assemblea plenaria di cui all'art. 27 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 25.

Ai soli fini della corresponsione delle indennità di presenza, per il comitato regionale e le sue sezioni autonome, il numero massimo delle sedute non può essere superiore a centottanta.

Ai singoli componenti del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali l'indennità di presenza compete anche per l'assistenza alle riunioni degli organi delle unità sanitarie locali svolte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1983, n. 9.

Art. 4.

Agli amministratori degli enti di cui all'art. 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale; agli stessi è corrisposta, inoltre, una indennità di missione forfettaria di L. 20.000 per ogni seduta, qualora risiedano in comuni della Regione distanti più di venticinque chilometri.

Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedano nei comuni della Regione è corrisposta per ogni seduta l'indennità di missione prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico.

Art. 5.

Ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino fuori del comune ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente salvo quanto previsto dal comma successivo.

Ai componenti del comitato urbanistico regionale che, nell'esercizio di attività istruttorie, si rechino fuori del comune ove ha sede il comitato, spettano una indennità di missione forfettaria di L. 40.000 per ogni sopralluogo ed il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

Le missioni sono autorizzate dagli organi competenti dell'ente amministrato per i soggetti di cui all'art. 1 e dai presidenti degli organi collegiali per i soggetti di cui all'art. 2.

Gli organi collegiali di cui all'art. 2 autorizzano le missioni dei rispettivi presidenti.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme in materia di trattamento economico di missione previste per i dipendenti regionali.

Art. 6.

Le indennità di carica di cui all'art. 1 sono ridotte del 50 per cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive.

L'indennità di presenza non spetta agli amministratori per i quali, ai sensi dell'art. 1, è corrisposta l'indennità di carica.

Art. 7.

Agli amministratori degli enti di cui all'art. 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 2 dipendenti da pubbliche amministrazioni le indennità stabilite dalla presente legge possono essere liquidate nei modi e alle condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico.

Per le finalità di cui al precedente comma l'amministrazione competente alla liquidazione delle indennità deve preventivamente acquisire dall'ente di appartenenza del pubblico dipendente formale attestazione dei modi e delle condizioni di liquidazione delle indennità ove spettanti.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 4 non spetta ai dipendenti pubblici per le sedute che si svolgono nei giorni in cui prestano servizio presso gli uffici aventi sede nello stesso comune nel quale ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui sono componenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti regionali.

Art. 8.

Le indennità di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Agli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 90 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, connessi alla liquidazione delle indennità e rimborsi spese a carico del bilancio regionale provvede il servizio personale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario dei rispettivi organi collegiali o da chi ne assume le funzioni.

La liquidazione delle spese di cui al presente articolo è disposta dalla giunta regionale.

Art. 9.

La presente legge si applica anche al collegio dei revisori di cui alla legge regionale 19 aprile 1983, n. 9, e alle commissioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, le cui spese di funzionamento permangono a carico del bilancio delle unità sanitarie locali.

Per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, restano a carico del bilancio regionale le maggiorazioni delle competenze previste dalla presente legge. Le spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per l'abilitazione venatoria restano a carico delle province ai sensi della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8.

Art. 10.

Le indennità e i rimborsi spese previsti dalla presente legge non spettano ai componenti che ricoprono la carica di consigliere regionale.

Le indennità previste dalla presente legge spettano dal 1° gennaio 1984.

Art. 11.

Sono abrogati:

l'art. 14 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41;

l'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 19 marzo 1980, n. 16;

la legge regionale 9 aprile 1980, n. 19, e le norme di rinvio alla medesima legge contenute nelle leggi regionali;

il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 37;

il quarto e il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 10;

la legge regionale 13 luglio 1981, n. 15;

il penultimo comma dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1981, n. 30;

l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34;

il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 21 e l'ultimo comma dell'art. 37 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7;

il primo e il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13;

il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 46;

le parole da «Ai componenti» fino alle parole «non superiore a L. 30.000» del settimo comma dell'art. 23 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8;

il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1983, n. 34;

il settimo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 35;

il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 36.

Il quarto e il quinto comma dell'art. 21 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«Ai componenti medici non dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto inoltre un compenso di L. 4.000 per ogni soggetto sottoposto a visita.

Per le visite a domicilio il compenso previsto dal comma precedente è elevato a L. 10.000».

Cessano di avere applicazione le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di cui alla tabella *A* in contrasto con la presente legge.

Art. 12.

Per la corresponsione delle indennità di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti delle commissioni, comitati o collegi di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, le cui spese sono a carico del bilancio della Regione, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 647.000.000. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede a carico del cap. 1340128 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 « Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti di commissioni, comitati o collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale » con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 647.000.000 - Spesa obbligatoria.

Alla copertura della spesa si provvede mediante la riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

capitolo 1340101	L. 4.000.000
capitolo 1340103	» 15.000.000
capitolo 1340104	» 1.000.000
capitolo 1340105	» 13.000.000
capitolo 1340106	» 10.000.000
capitolo 1340111	» 12.000.000
capitolo 1340113	» 1.000.000
capitolo 1340114	» 10.000.000
capitolo 1340115	» 5.000.000
capitolo 1340116	» 25.000.000
capitolo 1340117	» 10.000.000
capitolo 1340120	» 10.000.000
capitolo 1340121	» 5.000.000
capitolo 1340122	p.m.
capitolo 1340123	L. 10.000.000
capitolo 1340125	» 100.000.000
capitolo 1340126	» 30.000.000
capitolo 1340127	» 15.000.000
capitolo 1410101	» 300.000.000
capitolo 2133104	» 6.000.000
capitolo 3242101	» 15.000.000
capitolo 4111101	» 15.000.000
capitolo 4251102	» 35.000.000

I capitoli numeri 1340101, 1340103, 1340104, 1340105, 1340106, 1340109, 1340110, 1340111, 1340113, 1340114, 1340115, 1340116, 1340117, 1340120, 1340121, 1340122, 1340123, 1340125, 1340126, 1340127, 1410101, 2133104, 3242101, 4111101 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1984 sono dichiarati capitoli aggiunti e, ai sensi dell'art. 100, ultimo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono utilizzati per il trasporto dei residui passivi ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 100.

Art. 13.

Norma transitoria

Le norme che attribuiscono indennità commisurate a quella del consigliere regionale rimangono in vigore fino alla scadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 agosto 1984

MASSI

(Omissis).

(4438)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227